
Aprile
2026

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
4

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	7
CORTE COSTITUZIONALE	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	8
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE	10
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	10
IMPUGNAZIONI	10
RESCSSIONE	12
REVISIONE	13
CODICE PENALE	15
TENTATIVO	15
CIRCOSTANZE	15
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE	16
REATI CONTRO LA PA.....	16
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	17
REATI CONTRO LA PERSONA	18
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	19
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	21
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.....	21
PARTICOLARE TENUITÀ	22
MISURE DI PREVENZIONE REALI.....	23
CONTRAVVENZIONI.....	24

ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	25
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	27
DELITTI CONTRO LA P.A.	27
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI	27
PROVVEDIMENTI IN MATERIA CIVILE	29
GIURISPRUDENZA MINORILE.....	30
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	31
FOCUS: RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - SECONDA PARTE.....	32

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al quarto numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

1. Il contributo della Corte costituzionale: garanzie, proporzionalità e funzione rieducativa

Le decisioni della Corte costituzionale richiamate nel Notiziario confermano una linea di intervento attenta a rimuovere automatismi e preclusioni irragionevoli. L'illegittimità dichiarata in tema di sospensione condizionale della pena anche in presenza di precedenti riabilitati segna un passaggio significativo nel rafforzamento della funzione rieducativa della pena e nel superamento di logiche meramente formalistiche. Parimenti rilevante è l'affermazione del principio di imparzialità del giudice nei procedimenti esecutivi, a presidio del giusto processo anche nelle fasi successive al giudicato.

2. La giurisprudenza di legittimità: precisione delle categorie e divieto di estensioni analogiche

Le pronunce della Corte di cassazione, in particolare delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici, mostrano una marcata attenzione alla correttezza dell'inquadramento dogmatico degli istituti. È emblematico, in tal senso, il richiamo al divieto di analogia *in malam partem* in materia di pene sostitutive, nonché la rigorosa delimitazione delle figure soggettive rilevanti nei reati contro la pubblica amministrazione.

Si rafforza, inoltre, l'idea di un processo penale in cui l'interesse ad agire e la concretezza delle posizioni soggettive assumono un ruolo centrale, anche nelle fasi incidentali e cautelari.

3. Il ruolo della giurisprudenza di merito: il diritto "vivente" del distretto

Particolarmente ricca e articolata appare la sezione dedicata alla giurisprudenza della Corte d'Appello di Perugia, che offre uno spaccato significativo del diritto applicato. Le decisioni in materia di valutazione della prova, impugnazioni, rescissione del giudicato e revisione mostrano un costante sforzo

di coniugare rigore tecnico e attenzione alla concretezza delle vicende processuali. Di rilievo è anche l'elaborazione in tema di cause di giustificazione, particolare tenuità del fatto e qualificazione giuridica delle condotte, ambiti nei quali emerge con chiarezza il ruolo del giudice quale interprete chiamato a calibrare la risposta penale in funzione della reale offensività del fatto e della personalità dell'autore.

4. Misure di prevenzione e sistema penitenziario: legalità sostanziale e finalità trattamentali

Le pronunce in materia di misure di prevenzione, personali e reali, ribadiscono l'esigenza di una verifica rigorosa dei presupposti di applicazione, in termini di attualità e concretezza della pericolosità sociale, nonché di una chiara delimitazione degli effetti ablatori nei confronti dei terzi di buona fede. Sul versante dell'ordinamento penitenziario, si conferma la centralità della valutazione individualizzata del percorso trattamentale, nel solco dell'art. 27, comma 3, Cost., con particolare attenzione alla collaborazione impossibile, alla progressione trattamentale e al bilanciamento tra sicurezza e reinserimento sociale.

5. Il Focus sulla riparazione per ingiusta detenzione: coerenza e sistematicità

Il Focus dedicato alla riparazione per ingiusta detenzione rappresenta un momento di sintesi di particolare utilità pratica e teorica. L'ordinata ricostruzione degli orientamenti consente di cogliere le linee guida seguite dalla Corte d'Appello nella valutazione della colpa grave, dei poteri del giudice della riparazione e dei criteri di quantificazione dell'indennizzo, offrendo agli operatori uno strumento prezioso per la comprensione di un istituto che incide direttamente sul rapporto tra cittadino e giurisdizione.

NORMATIVA



Avviso di Rettifica

“Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2026)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 52 del 04-03-2026](#))

Errata - Corrigere

“Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2026)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 52 del 04-03-2026](#))

Avviso di Rettifica

“Comunicato relativo al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2026)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 46 del 25-02-2026](#))

Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 45 del 24-02-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 32/2026 del 28/01/2026 – deposito 19/03/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, ultimo inciso, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza del 21 febbraio 2025.

Corte Cost., sent. n. 27/2026 del 28/01/2026 – deposito 10/03/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.

Corte Cost., sent. n. 20/2026 del 12/01/2026 – deposito 24/02/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive); 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-*bis*, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza del 3 giugno 2025

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 7983/2026 ud. 25/09/2025 – deposito 27/02/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove allegghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 10791/2026, ud. 26/02/2026 - deposito 20 marzo 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che la preclusione all'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, stabilita dall'art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 9180/2026, ud. 16/12/2025 - deposito 10 marzo 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che il luogo di perfezionamento del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto somme di danaro di cui si sia appropriato il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, disponendone l'accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema "*home banking*", coincide con quello del luogo in cui si trova il conto corrente relativo a tali procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 8551/2026, ud. 28/01/2026 - deposito 4 marzo 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che l'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall'art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest'ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all'azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 7964/2026, ud. 19/01/2026 - deposito 27 febbraio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il soggetto affiliato ad un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, in quanto alcun potere accertativo o certificativo risulta trasferito in capo allo stesso, essendo il suo compito solo quello di riscuotere le somme degli utenti, i cui importi predeterminati sono successivamente rimessi ai soggetti, pubblici o privati, che fruiscono della sua rete di servizi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso che la qualifica pubblicistica discenda

dall'autorizzazione data dalla Banca d'Italia all'istituto di pagamento e dalla sua iscrizione nel relativo albo, essendo le stesse meramente abilitanti all'attività di riscossione, senza alcun trasferimento o delega di poteri o funzioni pubblicistiche).

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 7360/2026, ud. 10/02/2026 - deposito 24 febbraio 2026

La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell'istanza, emettendo, a carico dell'indagato, un'ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all'innocenza o alla colpevolezza, non può essere "pregiudicata" da altra decisione cautelare, quand'anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del "giudizio", e che l'attività che si vorrebbe "pregiudicante" risulta svolta nella medesima fase processuale.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 7277/2026, ud. 06/02/2026 - deposito 23 febbraio 2026

La Quinta Sezione penale, in tema di reati fallimentari, ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, assume rilievo ogni meccanismo che comporta un aumento di rilevante entità dei debiti dell'impresa poi fallita, sempre che il patrimonio della stessa non sia in grado di far fronte, in tutto o in larga parte, a tale incremento delle passività.

Cass. Pen. sez. VI ordinanza di rimessione n. 6495/2026, ud. 14/11/2025 - deposito 17 febbraio 2026

Questione controversa: 1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità; 2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 758/2025 - Ud. 21/11/2025- deposito 12/03/2026

Va confermata la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per le lesioni provocate alla nonna del bambino della compagna, recatasi, senza preavviso, presso l'abitazione dell'uomo per riprendere il minore e portarlo dal padre. La versione alternativa dell'episodio fornita dall'appellante - secondo cui non vi era stato alcun contatto fisico con la donna essendosi egli prodigato esclusivamente per placare gli animi - non permette di spiegare adeguatamente il "perchè" delle lesioni riportate dalla vittima e refertate il giorno successivo dall'ospedale, refertazione che deve ritenersi coerente con l'episodio verificatosi la sera precedente. Non soltanto vi è piena rispondenza tra il narrato dinamismo dell'episodio e le conseguenze lesive riportate dalla vittima, ma una siffatta iniziativa fisica deve anche ritenersi del tutto coerente con l'azione di chi aveva afferrato per i polsi l'antagonista proprio al fine di respingerla da sé e dalla sua proprietà. Parimenti la versione della vittima deve ritenersi coerente anche a proposito della presenza del minore nella prima fase del diverbio, nulla potendosi desumere in senso opposto dalle dichiarazioni dei testi - il responsabile del condominio ed i carabinieri - sopraggiunti solo successivamente al diverbio, diverbio verosimilmente innescato proprio dal riferito atteggiamento iniziale del bambino, che aveva mostrato contentezza nel rivedere i propri nonni paterni. (Conferma la sentenza n. 2123/2024 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 14.10.2024, dep. 04.11/2024)

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 149/2026 - Ud. 16/02/2026 - deposito 10/03/2025

E' inammissibile per difetto di specificità l'impugnazione che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle disagiate condizioni di vita dell'imputato atteso che la decisione era stata motivata sia dalla presenza di precedenti condanne, argomentazione con la quale l'impugnazione non si è confrontata, sia dall'inesistenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato, essendosi in particolare precisato nella motivazione della sentenza impugnata che non vi era alcunchè di significativo sul piano della condizione personale del soggetto né dedotta né comunque processualmente emersa.

Corte d'Appello, ordinanza n. 179/2025 - Ud. 5/11/2025- deposito 12/12/2025

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini ai fini della proposizione di impugnazione avverso la sentenza di condanna avanzata dall'imputato quando quest'ultimo abbia proposto parallela istanza di rescissione del giudicato *ex art. 629 bis c.p.p.* la quale sia stata accolta così conseguentemente revocandosi la sentenza in questione. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza *ex art. 175 c.p.p.* formulata dall'imputato

in quanto egli aveva già proposto domanda di rescissione con riferimento alla medesima sentenza di condanna, la quale era stata accolta dalla Corte con conseguente revoca della pronuncia in questione. Pertanto, il venir meno del titolo giudiziario in relazione al quale era stata richiesta la rimessione in termini imponeva di ritenere cessata la materia del contendere nell'odierno procedimento.

Corte d'Appello, ordinanza R.G. n. 1173/2023 - Ud. 24/11/2025 - deposito 25/11/2025

In virtù del combinato disposto dagli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p., deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato.

In particolare, nel caso di cui trattasi, il Collegio rilevava che il Tribunale assegnava il termine di giorni novanta, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., ai fini del deposito della motivazione della sentenza, motivazione che risultava effettivamente depositata entro il termine anzidetto. Pertanto, l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato a norma del citato art. 544 c.p.p.

La Corte evidenziava, altresì, che l'imputato - già dichiarato assente - risultava invece presente in udienze successive alla prima, dopo essere emerso il suo status di detenuto per altra causa ed essendone stata disposta la traduzione, derivandone l'inapplicabilità del più lungo termine per impugnare introdotto in esito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022.

Corte d'Appello, ordinanza n. 623/2025 - Ud. 12/11/2025 - deposito 14/11/2025

In ordine ad una sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 162-ter c.p.*, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello presentato dalla parte privata per difetto di interesse - non apprezzabile in termini di attualità e concretezza, stante l'impossibilità di conseguire, per mezzo del gravame, un risultato extra-penale più favorevole e ciò anche in virtù di un principio di economia processuale - restando impregiudicata, tuttavia, per la stessa la possibilità di adire il competente giudice civile, dinanzi al quale rinnovare le proprie richieste al fine di ottenere un autonomo e completo accertamento circa l'esistenza e l'entità del pregiudizio, oggetto delle istanze risarcitorie *ex crimine*.

In particolare, la Corte rilevava che l'art. 162-ter c.p. delinea una modalità di condotta riparatoria non implicante necessariamente un accordo tra le parti, con la conseguenza che è rimesso al Giudice il compito di valutare l'eshaustività delle attività poste in essere dall'imputato nell'ottica di eliminare gli effetti pregiudizievoli, anche per esigenze di prevenzione speciale. Ebbene, nel caso di cui trattasi, il Collegio sottolineava che il primo Giudice - pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per inadeguatezza della somma di denaro messale a disposizione dall'imputato - aveva espresso una motivata valutazione di congruità dell'importo rispetto all'effettivo disvalore dei fatti contestati, ritenendo l'attività riparatoria idonea a reintegrare il danno patrimoniale e quindi sussistenti i presupposti di operatività della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter c.p.

La Corte, in aggiunta, evidenziava come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvevano in senso negativo il contrasto interpretativo relativo alla configurabilità di un potere di impugnazione della parte civile rispetto alle declaratorie di estinzione del reato emesse, con riguardo alle ipotesi criminose di competenza del Giudice di pace, a seguito di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000. Ebbene - ritenuta la parziale analogia tra l'istituto di cui all'art. 35 del menzionato Decreto Legislativo e quello operante nel caso di specie - il Collegio affermava che le medesime coordinate ermeneutiche potevano essere estese *mutatis mutandis* alle determinazioni assunte dal Giudice penale a norma dell'art. 162-ter c.p., come - del resto - segnalato con chiarezza dalla specifica giurisprudenza

di legittimità sul tema, nel senso che “non sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 162-ter c.p.*, in quanto essa, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile”.

Corte d’Appello, ordinanza n. 269/2025 – Ud. 01/10/2025- deposito 14/11/2025

E’ dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputata quando operi l’effetto estensivo della sentenza di prescrizione pronunciata nei confronti degli altri concorrenti *ex art. 587 c.p.p.* prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante purchè riguardi una causa estintiva di tipo oggettivo ossia svincolata rispetto alla scelta processuale del singolo imputato non impugnante. Nel caso di specie la Corte di Appello pronunciava la non esecutività della sentenza emessa nei confronti dell’imputata dichiarando il reato di furto a lei ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Nella specie il Collegio, alla luce della interpretazione dell’art. 587 c.p.p. da parte della Corte di Cassazione secondo cui può trovare applicazione l’istituto dell’estensione dell’impugnazione agli imputati non impugnanti quando i motivi di impugnazione non siano esclusivamente personali e solo quando l’estinzione del reato per prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante, rilevava che la sentenza a carico dell’imputata era divenuta definitiva prima della pronuncia della Corte di Cassazione nei confronti della coimputata appellante. Inoltre, siffatta pronuncia non aveva ad oggetto un motivo esclusivamente personale della ricorrente ma la diversa qualificazione giuridica del fatto. Pertanto, la pronuncia di estinzione del reato, inerendo un motivo di ricorso non esclusivamente personale, poteva estendersi anche nei confronti dell’odierna imputata.

Corte d’Appello, sentenza n. 690/2025 – Ud. 03/11/2025- deposito 11/11/2025

E’ inammissibile l’appello proposto dal difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza il quale non sia munito di specifica procura rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza in quanto non munito di specifica procura rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna.

RESCISSIONE

Corte d’Appello, ordinanza n. 32/2025 - Ud. 05/11/2025 - deposito 11/11/2025

Deve essere accolta la richiesta di rescissione del giudicato – e per l’effetto revocata la sentenza divenuta irrevocabile – quando risulta sufficientemente dimostrata la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 629-*bis* c.p.p. – incluso il requisito cronologico – ed il vulnus conoscitivo risulta verificatosi per effetto della irregolare notifica del decreto che dispone il giudizio.

Nel caso di specie, la Corte rilevava che a prescindere dall’unica notifica avvenuta “a mani” dell’imputato – quella effettuata dai Carabinieri recante l’avviso dell’Udienza preliminare e copia del verbale – e in epoca sicuramente antecedente rispetto al rinvio a giudizio, tutte le notifiche successive risultavano o esser state solo tentate – senza esito positivo – presso il domicilio originariamente eletto

nello studio dell'Avvocato ormai non più esercente la professione, ovvero essere state eseguite *ex art.* 161, comma 4, c.p.p. presso lo studio del Difensore di ufficio. Ebbene, sottolineava il Collegio che siffatta modalità di notifica – seppur del tutto rituale e astrattamente valida – aveva in concreto raggiunto un Difensore che, però, non risultava aver mai curato nel processo lo svolgimento di attività defensionale di sorta nell'interesse dell'imputato, perdipiù astenendosi dal comparire personalmente alle varie udienze dibattimentali al punto tale da rendere necessaria la formalizzazione – proprio per questo – di una vera e propria segnalazione al Consiglio dell'Ordine. Pertanto, la Corte – tenuto conto, ulteriormente, del fatto che comunque la verifica del rapporto processuale in apertura di dibattimento era risultata non immune da qualche imprecisione proprio al riguardo dello stato processuale dell'imputato - riteneva dimostrata la tesi offerta nel ricorso circa il protrarsi per tutta la durata del processo di una condizione di incolpevole ignoranza dell'imputato sia al riguardo dell'avvenuto rinvio a giudizio, che dell'assoggettamento ad un processo che, udienza dopo udienza, si svolgeva a suo carico nel totale difetto di qualsiasi attività difensiva in suo favore.

Corte d'Appello, ordinanza n. 25/2025 - Ud. 15/10/2025- deposito 17/10/2025

E' inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta dall'imputata quando quest'ultima sia stata perfettamente edotta del procedimento a suo carico e non sia stato prodotto alcun elemento atto a dimostrare che ella non avesse avuto più contatti o legami con il proprio difensore di fiducia, dovendosi presumere il contrario. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di rescissione proposta dall'imputata la quale sosteneva di non aver mai avuto conoscenza né del procedimento a suo carico né del processo in mancanza di qualsiasi rapporto con il proprio difensore. Al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente dagli atti risultava che la stesse avesse avuto piena conoscenza sia del procedimento che del processo nei suoi confronti avendo anche nominato un difensore di fiducia nonché proposto appello avverso la condanna in primo grado. Non emergeva pertanto che l'imputata non avesse avuto più contatti con il proprio difensore. Peraltro, è onere dell'istante mantenere i contatti con il proprio difensore di fiducia per essere edotto degli sviluppi del procedimento e del processo a suo carico.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 511/2025 - Ud. 16/09/2025 - deposito 24/11/2025

In ordine alla richiesta di revisione, deve essere revocata la sentenza - divenuta definitiva - di condanna dell'istante per il delitto di rapina aggravata e, conseguentemente, deve lo stesso essere assolto dal reato lui ascritto per non aver commesso il fatto, quando la fondatezza dell'alibi, di valenza primaria, esclude che l'imputato potesse trovarsi nel luogo ove è stata commessa la rapina e, dunque, è da ritenersi inattendibile il riconoscimento meramente fotografico effettuato in sede di indagini dalla persona offesa e da essa ribadito in sede dibattimentale, sia pure alla luce dei suoi attenuati ricordi.

Ebbene, nel caso di cui trattasi, la Corte evidenziava come era pienamente provato che il condannato era la medesima persona cui si riferiva la sottoposizione a "controllo giudiziario", ciò risultando dalla ulteriore documentazione prodotta in sede di revisione. Con rogatoria, veniva, inoltre, acquisito agli atti il grafico delle presentazioni effettuate dal condannato presso la sede della Polizia, da cui si evinceva con certezza che anche nella giornata della rapina l'istante si era presentato presso detto Ufficio.

Orbene, considerata la notevole distanza intercorrente tra una città della Romania e Roma, il Collegio riteneva che l'imputato, trovandosi in Romania nella mattinata in cui avveniva il reato di cui trattasi, non avrebbe di certo potuto trovarsi sul treno nei pressi di Roma in quello stesso giorno, avvalorando così un ragionevole e più che fondato dubbio che ciò possa essere accaduto.

CODICE PENALE

TENTATIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 739/2025 - Ud. 18/11/2025 - deposito 27/11/2025

In ordine al delitto di tentato furto aggravato, deve essere confermata la sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati, per non aver commesso il fatto, in quanto non sono verificabili le caratteristiche somatiche dei soggetti in comparazione e sono trascorsi diversi anni dal compimento dell'atto senza l'acquisizione di elementi dichiarativi dalle fonti dirette, con innegabile dispersione di un risultato probatorio utile. Nel caso di specie, la parziale rinnovazione istruttoria – cui faceva seguito la revoca degli altri due testi dei quali era stata disposta l'audizione – non conduceva a decisione diversa da quella assunta in primo grado. Difatti, la Corte, pur sostenendo che il compimento dell'atto di indagine ed il suo esito possono essere trasferiti in dibattimento dalla dichiarazione testimoniale, nel più ampio genere della “dichiarazione” riproduttiva di una percezione visiva, e liberamente valutabili quali prove atipiche, riteneva pacifica la non utilizzabilità dei verbali di individuazione personale prodotti in primo grado.

(Conferma della sentenza n. 823 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 23/11/2022, dep. 24/11/2022)

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 708/2025 - Ud. 07/11/2025 - deposito 24/11/2025

In ordine ai delitti di cui agli artt. 612-*bis* e 612-*ter* c.p. non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche *ex art. 62-bis* c.p. quando gli elementi valorizzati a tal fine dalla difesa risultano abbastanza evanescenti, a fronte della fortissima tensione prodotta dalle condotte dell'imputato sulla persona della vittima, efficacemente descritte dalla madre e dalle amiche della stessa.

Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, le circostanze di cui all'art. 62-*bis* c.p. “hanno lo scopo di estendere la possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo”. Per tale ragione, la Corte evidenziava che, la pur sincera volontà di un soggetto di ripristinare un legame affettivo tramontato per scelte altrui non può mai giustificare il ricorso a minacce o a pur isolate condotte di violenza fisica. Il Tribunale, difatti, già segnalava la peculiare odiosità di condotte di c.d. *revenge porn*, *ex se* fonte di gravissimi danni e che l'imputato continuava apoditticamente a smentire, nonché la circostanza che l'appellante risultava gravato sia da precedenti penali, sia autore di alcune delle condotte contestate durante un periodo di restrizione della libertà a diverso titolo. Elementi che, ad avviso dei Giudici di appello, assumevano – con lampante evidenza – significatività ben superiore e in chiave negativa. Del resto, ribadiva la Corte, è sempre la giurisprudenza di legittimità a insegnare che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso”.

(Conferma della sentenza n. 584 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/02/2023, dep. 22/02/2023)

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 659/2025 - Ud. 28/10/2025 - deposito 12/11/2025

Non può essere riconosciuta la scriminante dello stato di necessità all'imputata che occupi abusivamente un immobile nei casi in cui si riscontri che la stessa avesse una seppur modesta disponibilità economica per reperire, almeno per pochi giorni, una diversa sistemazione abitativa non avendo altresì presentato domanda di assegnazione di alloggi al Comune. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata per il reato di invasione abusiva di edificio pubblico o destinato ad uso pubblico in quanto quest'ultima aveva adibito a propria dimora un casello ferroviario di proprietà regionale in assenza di qualsiasi autorizzazione. In particolare il Collegio rilevava che l'occupazione arbitraria del bene di proprietà pubblica da parte dell'imputata non fosse temporanea ma avesse carattere di stabilità considerato che al suo interno gli operanti avevano riscontrato la presenza di cavi nonché di dispositivi in corso di alimentazione; pertanto la presenza di tali cavi di alimentazione portava a ritenere che questi fossero stati procurati dall'imputata precedentemente, il che comprovava che la stessa avesse le risorse necessarie per reperire, almeno per pochi giorni, una diversa sistemazione abitativa.

Corte d'Appello, sentenza n. 818/2025 - Ud. 09/12/2025 - deposito 30/01/2026

La condotta violenta e minacciosa posta in essere dall'imputata nei confronti del fratello per indurlo ad uscire dall'appartamento da lei abitato insieme all'altro fratello non trova giustificazione nell'invocato art. 52 c.p.. L'appartamento in questione era, infatti, di proprietà della persona offesa che, avendolo concesso in comodato gratuito ai suoi due fratelli, aveva su accordo conservato le chiavi di accesso e si era riservato il diritto di poter andare a visitare il fratello disabile. Dunque, la persona offesa ben poteva entrare nell'appartamento e la sorella non aveva il diritto di impedirglielo, tanto meno di compiere a tal fine gli illeciti in questione. L'imputata risponde, altresì, del reato p. e p. dall'art. 635 c.p. per aver danneggiato con la mazza da golf brandita il tavolo presente nell'appartamento, dovendosi ritenere verosimilmente che il bene appartenesse alla persona offesa, non comprendendosi, altrimenti, perchè l'imputata cercasse di indurre il fratello ad andarsene di casa se non sull'onda del fatto che, diversamente, lei avrebbe danneggiato beni di proprietà del medesimo.

(Conferma la sentenza n. 1152/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 21.11.2022 dep. 20.02.2023)

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 590/2025 - Ud. 07/10/2025 - deposito 05/12/2025

L'intervenuta riqualificazione della fattispecie di truffa aggravata originariamente contestata all'imputato per aver indicato falsamente, in sede di presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, i redditi del nucleo familiare e per aver omesso variazioni al proprio reddito a seguito di vincite da giochi e scommesse, nella fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. sull'assunto che non vi sarebbe stata alcuna induzione in errore dell'INPS per il fatto che detto Istituto non era tenuto ad effettuare alcuna istruttoria dovendosi limitare ad erogare il beneficio richiesto sulla base della domanda, non è immune da profili critici. Infatti, la falsa rappresentazione della realtà individuale/patrimoniale del richiedente costituiva un artificio sicuramente idoneo a vulnerare il patrimonio di conoscenze istituzionale posto a base del regolare espletamento delle attività dell'Istituto e, dunque, un artificio rilevante ai fini dell'art. 640-bis c.p. indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo fosse tenuto o

meno ad attivarsi in proprio per verificare la genuinità dell'autocertificazione rilasciata dal privato. Considerato che non è possibile operare una nuova ed inversa riqualificazione del medesimo fatto ipoteticamente riportandolo nell'alvo dell'iniziale contestazione ex art. 640-*bis* c.p., non risultando espressamente esclusa in sentenza la ricorrenza dell'induzione in errore nè risultando formulato alcun gravame sullo specifico punto, sì che una riqualificazione in questo senso si risolverebbe in una inammissibile *reformatio in peius* della decisione di primo grado, deve pronunciarsi l'assoluzione dell'imputato dal reato in questione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. (La Corte ha invece confermato la condanna per i reati di cui all'art. 7 commi 1 e 2 d.l. 4/2019, seppure rivedendo il *quantum* di pena.)

(Riforma parzialmente la sentenza n. 690/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 20.10.2022, dep. 18.01.2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 654/2025 - Ud. 28/10/2025 - deposito 11/11/2025

Non può essere pronunciata sentenza di condanna per il delitto di turbata libertà degli incanti nei confronti dell'imputato che in qualità di amministratore unico di una srl dopo essersi aggiudicato il lotto di un locale a uso negoziale offrendo una somma e impegnandosi a versare il saldo non aveva rispettato il termine per la scadenza del versamento del saldo facendo decadere l'aggiudicazione per poi presentare una nuova offerta superiore all'offerta minima nonostante la società partecipante fosse inattiva. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato dal delitto di cui all'art. 353 c.p. in quanto non poteva ritenersi fraudolenta la condotta da questo posta in essere di differimento della procedura esecutiva di acquisizione di un immobile messo in vendita all'asta e di presentazione di una nuova offerta considerato che siffatte condotte non erano state commesse per fini puramente dilatori ma per altre ragioni. Inoltre, non poteva rilevare quale condotta fraudolenta la presentazione dell'offerta avanzata dalla società ormai inattiva e il fatto che il prezzo offerto fosse rimasto impagato, trattandosi di evenienza tutt'altro che infrequente nelle procedure esecutive che per sopravvenute difficoltà più o meno prevedibili, resti priva di seguito.

(Riforma della sentenza n. 146 emessa dal Tribunale di Terni ud. 05/06/2024, dep. 03/09/2024)

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 765/2025 - Ud. 21/11/2025 - deposito 10/01/2026

Va confermata la sentenza di primo grado, che ha giudicato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 424 e 425 n. 1) c.p. per aver appiccato il fuoco alle suppellettili della cella ove era detenuto in quanto è stato correttamente ritenuto integrato il dolo specifico dei delitti in questione. Infatti, l'agente perseguiva la finalità di danneggiare i beni di proprietà dell'Amministrazione penitenziaria, mentre non aveva inteso cagionare un evento suscettibile di assumere proporzioni tali da mettere in pericolo sia la struttura carceraria sia l'incolumità delle persone che si trovavano all'interno, compreso se stesso. Le foto in atti dimostrano come i mezzi usati erano rudimentali e come il pericolo di incendio - scongiurato grazie al pronto intervento degli agenti in servizio - sia derivato dai materiali di cui le suppellettili erano costituite e dalla collocazione delle stesse entro uno spazio ristretto.

(Conferma la sentenza n. 2382/2024 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 14.11.2024, dep. 12.12.2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 682/2025 - Ud. 03/11/2025 - deposito 07/11/2025

Deve essere assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 449 c.p. perché il fatto non sussiste - con conseguente riforma della sentenza impugnata - quando le ridotte dimensioni e la lontananza da

insediamenti civili depongono per l'assenza di pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Preliminarmente la Corte evidenziava che in relazione al reato contestato all'imputato per il quale interveniva condanna, era maturato il termine massimo di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 c.p. Purtuttavia, il Collegio sottolineava che l'imputato - in applicazione del disposto dell'art. 129, comma 2, c.p. - andava assolto per insussistenza del fatto di reato non ritenendo che, nel caso di specie, l'abbruciamiento, cui la condotta del pervenuto aveva indubbiamente dato causa, poteva qualificarsi come "incendio", alla luce della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità per cui esso va inteso quale "evento con fiamme che, per la loro natura e intensità, sono inclini a propagarsi incontrollabilmente, generando un reale pericolo per la sicurezza pubblica". Ebbene, dalla documentazione agli atti del fascicolo e in particolare dalle immagini fotografiche, risultavano evidenti le ridotte proporzioni della zona interessata dalle fiamme, la quale - nella prima immagine - appariva erroneamente più ampia a causa dall'ombra degli alberi, mentre nella seconda foto emergeva con maggiore chiarezza che si trattava di un'area di pochi metri quadrati, composta per lo più da manto erboso, peraltro, notevolmente distante dal cimitero.

(Riforma della sentenza n.1673 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 25/05/2023, dep. 25/05/2023)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 711/2025 - Ud. 07/11/2025 - deposito 29/12/2025

Deve trovare accoglimento il motivo di gravame mediante il quale si è instato per la riqualificazione del tentato-omicidio nel differente - e meno grave - reato di lesioni aggravate, in quanto - come emerge dal Referto di Pronto soccorso e da quanto precisato dal teste, medico redigente il Referto di dimissioni della persona offesa - lo stato clinico della vittima, seppur interessata da una ferita da arma bianca nella zona parasternale sinistra, era sin da subito apparso agli occhi dei Sanitari siccome non implicante alcun pericolo di vita.

Orbene, nel caso in esame, la Corte evidenziava come in assenza di uno specifico accertamento medico-legale - eventualmente svolto nelle forme della perizia o anche della consulenza tecnica, non rinvenibile in atti - quanto emergeva dal Referto di Pronto soccorso, nonché dall'esame della Lettera di dimissioni e dalla deposizione del Medico redigente, militava nel senso della riqualificazione giuridica del fatto di reato. Difatti, sottolineava il Collegio, che già dal primo esame del Referto di Pronto soccorso emergevano almeno due risultanze che deponevano per l'assenza di un concreto pericolo di vita della paziente sin dal primo momento del suo giungere in ospedale: l'assenza di pneumotorace e la refertazione clinica non-riservata. Ebbene, sottolineava la Corte, che se le "bolle aeree" avessero interessato non soltanto i "tessuti molli del torace" ma anche la cavità pleurica - dando così luogo ad un serio pericolo per la corretta funzionalità polmonare - di certo la prognosi sarebbe stata redatta dai Sanitari con "riserva" della successiva evoluzione clinica. Quanto all'animus del soggetto agente, il Collegio evidenziava che la persona portatrice di un'effettiva intenzionalità omicidiaria non si "accontenta" certo di colpire con un solo fendente la vittima - a cui non era conseguita nemmeno, nel caso di specie, la perdita di coscienza della persona offesa - ma si accanisce sulla stessa fino a determinarne l'*exitus*. Il Collegio proseguiva affermando che se ciò non era - per fortuna - avvenuto, era soltanto perché il movente dell'imputato, in quella particolare contingenza, era stato soltanto quello di ferire la ragazza con un'azione di tipo dimostrativo a valenza minatoria, ma non quello di prostrarre l'iniziativa lesiva sino alle più drammatiche conseguenze.

Per tali ragioni la Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, riqualificava il delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p. nel diverso reato ex artt. 582 e 585 c.p. - con la già ritenuta continuazione e considerato più grave il delitto di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p., su cui già si era formato il giudicato - e per l'effetto rideterminava il quantum di pena.

Corte d'Appello, ordinanza n. 567/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 18/11/2025

In ordine al delitto di cui all'art. 612, comma 2, c.p. deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputato quando - malgrado la mancata deposizione della persona offesa nel processo in conseguenza del suo mancato rintraccio - i fatti denunciati risultano provati sulla base dell'avvenuta acquisizione ex art. 512 c.p.p. del verbale denuncia-querela della vittima e di plurimi riscontri costituiti, in primis, dalla denuncia in pari data dell'ex-fidanzata dell'imputato nonché - secondariamente - dalle deposizioni degli operanti di p.g. e della proprietaria-locatrice dell'appartamento occupato dai coinquilini rispettivamente la persona offesa e l'ex-fidanzata dell'imputato. In particolare, la Corte evidenziava che, ad un quadro probatorio già sufficientemente univoco sotto il profilo storico-oggettivo, doveva aggiungersi la considerazione logica che soltanto l'imputato - in quanto ex-fidanzato di colei che condivideva per motivi di studio l'appartamento con la persona offesa - era in possesso di un movente - gelosia - del tutto coerente con una tipologia di condotta illecita precipuamente diretta a diffidare la vittima dallo stringere i rapporti con la ragazza. In aggiunta, constatava il Collegio che il sottrarsi della persona offesa al prosieguo processuale, una volta risolto il "problema" della condivisione abitativa con l'ex-fidanzata dell'imputato, delineava una situazione che - seppur incoerente con il dovere giuridico di rendere testimonianza - non poteva ritenersi del tutto incomprensibile sul piano umano. Da ultimo, i Giudici di appello rilevavano che l'appellante non offriva il benché minimo spunto astrattamente idoneo a far ipotizzare il motivo per cui la persona offesa avrebbe dovuto rappresentare circostanze non vere e del tutto calunniose nei suoi confronti.

(Conferma della sentenza n. 2821 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 14/12/2022, dep. 09/01/2023)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, Sez. Minorenni, sentenza n. 9/2025 - Ud. 3/10/2025- deposito 3/12/2025

Può essere ridotta la pena all'imputato minorenni per il reato di furto in ragione delle caratteristiche e della durata del reato in oggetto. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva l'appello della difesa dell'imputato che reclamava la concessione del perdono giudiziale e/o delle circostanze attenuanti generiche in forma prevalente stante l'eccessività della pena ad esso comminata poichè egli, in concorso con altri minori, si era impossessato di due monopattini che i proprietari avevano lasciato sulla pubblica via; tuttavia l'impossessamento era stato in origine motivato, più che verosimilmente, dall'intendimento di far un più comodo rientro nella Comunità ove alloggiavano. Sottolineava inoltre il Collegio che se l'intendimento iniziale fosse stato diverso e nel senso di una definitiva sottrazione dei monopattini, difficilmente gli imputati si sarebbero fatti sorprendere con la refurtiva proprio nelle vicinanze della Comunità. Viceversa, la Corte di Appello non concedeva il perdono giudiziale all'imputato in relazione al reato di lesioni personali commesso sia per l'assenza dei presupposti edittali sia per l'emergere di profili prognostici non del tutto confortanti considerato il carattere palesamente ritorsivo dell'azione criminosa posta in essere dal prevenuto in danno di un gestore di un bar che era stato malmenato senza apparente motivo in quanto alcuni giorni prima si era rifiutato di vendere all'odierno imputato delle sigarette perché minorenni. Tali condotte denotavano una preordinata

programmazione a freddo con scelta dei tempi e dei modi di esecuzione, mirata a non far emergere l'allontanamento dell'imputato dalla Comunità.

Corte d'Appello, sentenza n. 584/2025 – Ud. 3/10/2025- deposito 21/11/2025

Risponde del delitto di associazione per delinquere l'imputato che si associ con altri soggetti al fine di commettere plurimi reati contro il patrimonio utilizzando varie vetture e una base operativa quando risulti provata la propria partecipazione ai vari episodi delittuosi e lo stesso non fornisca ragioni sul perché egli fosse estraneo al gruppo criminoso. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 416 c.p. nei confronti dell'imputato il quale si era stabilmente dedicato al reiterato compimento di numerosi furti e rapine quali reati fine in abitazioni di campagna con modalità assai simili e a distanza di pochi giorni l'una dall'altra dopo aver stabilito una base operativa presso una abitazione ove venivano custoditi gli indumenti e gli attrezzi impiegati per commettere i diversi episodi delittuosi. In particolare, la prova della colpevolezza dell'imputato era data dalle dichiarazioni delle persone offese, dalle videoriprese delle telecamere presso le abitazioni e dalla documentazione fotografica che davano atto dei movimenti del gruppo e anche dalla partecipazione stabile dell'odierno imputato ai diversi episodi delittuosi contestati tramite individuazione fotografica. Inoltre, l'imputato seppur denegando la propria partecipazione ad alcuni delitti dei delitti commessi non aveva mai offerto convincente ragione alcuna per dimostrare che egli fosse stato estraneo all'operare del gruppo in maniera stabile pur essendo stato presente in tutti gli episodi delittuosi a lui ascritti e non specificamente appellati.

(Conferma la sentenza n. 182/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto, ud. 21/06/2024, dep. 04/09/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 651/2025 – Ud. 28/10/2025- deposito 11/11/2025

Non può ravvisarsi una condotta con valenza minatoria a carico dell'imputata che si limiti ad accompagnare passivamente l'autore delle pretese estorsive non pronunciando parole di minaccia verso la vittima. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata per il delitto di tentata estorsione perché questa aveva, insieme alla madre, minacciato di morte la persona offesa chiedendole del denaro essendo in gravi difficoltà economiche a seguito della stipulazione di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile che non era stato adempiuto. Siffatte minacce e azioni persecutorie erano proseguite anche mediante numerose telefonate. Tuttavia, i Giudici di Appello rilevavano che l'imputata fu una sorta di testimone passivo delle intemperanze verbali della madre, coimputata, non rivolgendo minacce alla vittima ma manifestando invece la volontà di morire piuttosto che affrontare il disagio di non riuscire ad onorare i pagamenti della quotidianità. Anche le minacce lasciate sulla segreteria del telefono provenivano dalla madre dell'imputata e non da quest'ultima. Di conseguenza il Collegio pronunciava una decisione liberatoria nel merito nei confronti dell'imputata per non aver commesso il fatto.

(Riforma della sentenza n. 712 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 25/10/2022, dep. 21/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 512/2025 – Ud. 16/09/2025- deposito 24/11/2025

Va confermata la sentenza di condanna per truffa resa nei confronti dell'imputata che, con artifici e raggiri consistiti nel dimostrare interesse all'acquisto di uno strumento messo in vendita dalla persona offesa in un noto portale online, si faceva ricaricare fraudolentemente la propria carta prepagata. Risulta sussistere un solido quadro probatorio per ritenere la partecipazione delittuosa dell'imputata, quandanche in concorso con altri soggetti (la p.o. infatti era stata contattata telefonicamente da un uomo

tramite un'utenza telefonica intestata a un soggetto straniero irreperibile), tenuto conto dell'utilizzo da parte dei truffatori proprio della carta intestata all'imputata che non risulta averne mai perso la disponibilità. Corretta è, altresì, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle statuizioni civili adottate a favore della parte civile, trattandosi di soggetto che ha già usufruito del beneficio in questione. Va, invece, esclusa la recidiva, e per l'effetto va rideterminata la pena, in quanto all'epoca dei fatti l'imputata non era ancora gravata da alcuna precedente sentenza di condanna irrevocabile.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2855/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 15.12.2022, dep. 28.02.2023)

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 871/2025 – Ud. 16/12/2025 - deposito 11/02/2026

Commette il delitto di calunnia l'imputato che presenti denuncia-querela incolpando falsamente la vittima di averlo minacciato con una pistola mentre egli si trovava nel suo appezzamento di terreno. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di calunnia nei confronti dell'imputato per aver presentato una denuncia querela incolpando falsamente la vittima di minaccia a mano armata mentre egli si trovava nel proprio appezzamento di terreno. Dalle dichiarazioni testimoniali e dai tabulati del GPS degli spostamenti dell'auto della vittima, tuttavia, era emerso che quest'ultima non poteva trovarsi nel giorno e nell'ora indicata dall'imputato nella località ove questi aveva indicato essere accaduto il fatto. La persona offesa dopo essersi allontanata dal lavoro era arrivata presso un bar ove l'attendeva un collega e per andare dal luogo di lavoro al bar occorrevano 25 minuti, tempi ben compatibili con il tempo impiegato quel giorno dalla stessa. Inoltre, il bar ove si era fermata la vittima era sito in un vocabolo del tutto diverso dalla località ove abitava l'autore del reato e ove questi aveva indicato essere accaduto il fatto. Infine, non poteva neppure ipotizzarsi che la persona offesa fosse andata con un altro veicolo a minacciare l'imputato visto che nella denuncia era indicato che il malvivente era arrivato sul sito a bordo della propria autovettura la cui targa era stata indicata dal prevenuto ed era stata monitorata con GPS. Dunque, non poteva esserci alcun ragionevole dubbio in ordine alla calunniosità della denuncia presentata dall'imputato contro la persona offesa.

(Conferma la sentenza n. 671/2023 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 14/06/2023, dep. 16/06/2023)

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 474/2025 – Ud. 09/07/2025- deposito 29/10/2025

Non può ravvisarsi il delitto di associazione per delinquere e di truffa nella condotta degli imputati che in concorso tra loro offrano e propongano una cura medica alternativa a quella ufficiale allo scopo di curare patologie incurabili quando emerga la libera volontà dei pazienti di sottoporsi a tali terapie e non si ravvisi una condotta preordinatamente raggirante l'altrui buona fede al fine di indurre in inganno i malati. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva gli imputati che avevano praticato a malati affetti da sclerosi multipla un protocollo da loro ideato ma non sperimentato o convalidato dalla comunità scientifica in quanto, a loro dire, migliorativo delle loro condizioni di salute e capace di rallentare la

degenerazione patologica. In particolare, risultava che uno degli imputati, a cui era stata contestato anche il delitto di associazione a delinquere, non aveva presentato ai pazienti i trattamenti al solo fine di trarre questi in inganno o raggirarli per interessi economici in quanto anche egli era affetto da sclerosi multipla e aveva provato e applicato su di sé il trattamento da lui ideato non dubitando della sua efficacia. Inoltre, dalle numerose dichiarazioni dei testimoni che si erano rivolti agli imputati emergeva che nessuno si era presentato loro come medico o guaritore ma avevano solamente rappresentato loro quelli che potevano essere i miglioramenti della loro condizione sulla base anche della propria esperienza; né avevano altresì promesso la guarigione dalla malattia ma solo un possibile miglioramento del loro stato di salute senza spingerli ad interrompere le cure in corso. Dal narrato dei testimoni si evinceva che molti di loro avevano liberamente scelto di sottoporsi ai trattamenti e alcuni di essi anche di interromperli senza che emergessero specifiche condotte fraudolente da parte dei prevenuti. Non risultava dunque provato che vi fosse stata da parte degli imputati una condotta raggirante a prescindere dall'ovvio tornaconto economico che si ricollegava all'attività lavorativa da loro svolta.

(Riforma la sentenza n. 1119/2022 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 11/11/2022, dep. 09/02/2023)

PARTICOLARE TENUTA

Corte d'Appello, sentenza n. 79/2025 – Ud. 03/02/2026- deposito 05/03/2026

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. nel caso dell'imputata - immune da precedenti all'epoca dei fatti e beneficiaria di amministrazione di sostegno a seguito di plurime serie patologie - che abbia omesso di comunicare all'INPS la sottoposizione del marito - per circa tre settimane - a custodia cautelare in carcere, circostanza rilevante ai fini della riduzione del reddito di cittadinanza. Nel caso di specie, infatti, non si verte in un'ipotesi di percezione totalmente indebita del beneficio, ma è contestata all'imputata un'omessa comunicazione da cui è derivato un pregiudizio economico per l'Amministrazione senz'altro modesto e non suscettibile di aggravamento.

(Riforma la sentenza n. 1943/2024 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 23.09.2024 dep. 16/10/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 661/2024 – Ud. 28/10/2025- deposito 12/11/2025

Non sussistono i requisiti richiesti per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità *ex art.* 131 *bis* c.p. a favore dell'imputato responsabile del delitto di truffa quando le caratteristiche dei fatti evidenzino la commissione di più condotte truffaldine in un breve intervallo di tempo e la sussistenza di un danno non esiguo a carico delle vittime, soggetti aventi una situazione economica non florida. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato per il delitto di truffa ravvisando gli estremi per l'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. ponendo l'accento sulla pregressa incensuratezza dell'imputato e sulla occasionalità della condotta, modestamente offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Nella specie i Giudici di Appello accoglievano l'appello proposto dal Procuratore Generale secondo cui l'imputato si era reso responsabile di più condotte truffaldine avendo ricevuto denaro in cambio della falsa promessa di aiutare le vittime, cittadini extracomunitari, a conseguire la patente di guida millantando conoscenze presso la motorizzazione civile. Il danno subito dalle vittime non poteva ritenersi esiguo in ragione dell'entità delle somme, 2.500,00 o 1.400,00 euro, importi che non possono ritenersi trascurabili o tali da rendere minima l'offesa al bene giuridico tutelato. Infine le caratteristiche dei fatti non potevano

considerarsi di lieve entità in quanto dopo aver prospettato conoscenze presso gli uffici della motorizzazione e della Questura aveva intimato ai truffati di non assumere iniziative a suo carico visto che non avevano prove, ammonendoli affinché ritirassero le denunce già presentate, comportamenti questi di particolare gravità considerata inoltre la fragilità delle vittime, cittadini extracomunitari per cui la titolarità della patente avrebbe migliorato le loro condizioni di vita. Tali condotte rendevano evidente la sussistenza del dolo del delitto de quo. Pertanto, veniva dichiarata la colpevolezza dell'imputato per i reati di truffa a lui ascritti.

(In parziale riforma della sentenza n. 534/2023 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 17/05/2023, dep. 17/05/2023)

MISURE DI PREVENZIONE REALI

Corte d'Appello, ordinanza n. 858/2025 - Ud. 16/12/2025- deposito 30/01/2026

Il termine per il versamento della cauzione imposta con provvedimento applicativo della misura di prevenzione nei confronti di persona detenuta decorre non dalla data della notifica del provvedimento del Tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione, che è sospesa in costanza di detenzione. Nel caso di specie non risulta prodotto alcun verbale di sottoposizione dell'imputato alla misura di prevenzione - il provvedimento del Tribunale Sez. Misure di prevenzione, infatti, dà atto che l'imputato non è in concreto mai stato sottoposto alla misura di prevenzione, pur a lui notificata, in quanto sottoposto ad esecuzione di pena detentiva e da ultimo a misura alternativa alla detenzione - ed è dunque indimostrata ad anzi plausibilmente smentita la decorrenza del termine per il versamento e conseguente inadempimento e così l'inadempimento sanzionato penalmente.

(Riforma la sentenza n. 1690/2023 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 26.05.2023 dep. 01.08.2023)

Corte d'Appello, ordinanza n. 273/2025 - Ud. 2/07/2025- deposito 14/11/2025

Le pretese creditorie devono qualificarsi come "subvalenti" rispetto alla confisca penale; gli unici diritti in grado di resistere all'effetto ablatorio di tale provvedimento devono essere quelli di natura reale acquistati dal terzo di buona fede sui medesimi ben in epoca anteriore all'apposizione del vincolo ablatorio. Nel caso di specie la Corte di Appello accertava, a seguito di incidente di esecuzione proposto dal terzo in buona fede secondo quanto disposto dal D.Lvo. n. 159/2011 richiamato dall'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p., l'antiorità del diritto di credito vantato dalla società istante su una quota di un immobile, oggetto di cessione, che era stato oggetto prima di sequestro e poi di confisca diretta. In particolare, la Corte accertava che il credito ipotecario derivante da un contratto di mutuo stipulato in epoca anteriore alla confisca e oggetto di cessione era stato stipulato in buona fede dalla Banca in quanto quest'ultima non avrebbe potuto ragionevolmente, usando l'ordinaria diligenza, prevedere che il mutuatario avrebbe commesso gravi reati ben quattro/cinque anni dopo per i quali era poi intervenuta la confisca divenuta irrevocabile. Allo stesso tempo anche la società odierna istante, cessionaria di un credito ipotecario, aveva l'obbligo di accertare utilizzando l'ordinaria diligenza l'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli derivanti anche da provvedimenti di confisca nel frattempo intervenuti. Tuttavia, nel caso di specie, si trattava non di una singola cessione ma di cessione di crediti "in blocco", modalità queste che rendevano oggettivamente non esigibile un controllo minuzioso e specifico su ognuno dei numerosi rapporti economici sottostanti e sulle singole trascrizioni e iscrizioni in ipotesi presenti.

CONTRAVVENZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 619/2025 - Ud. 17/10/2025- deposito 7/11/2025

Integra il reato di molestia la condotta dell'imputata che per un lungo periodo rechi disturbo e molestia alla vittima e alla di lei figlia ponendo in essere atteggiamenti intimidatori alla presenza dei propri cani e con l'utilizzo del telefono. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata per il reato di molestia per aver posto in essere atteggiamenti molesti nei confronti delle vittime, vicine di casa, insultandole e proferendo parole nei confronti di una di esse, minore, quali "brutta" e "mostro" nonché schernendola per il suo accento napoletano e intimidendola aizzandole contro i propri cani di razza boxer, così da cagionarle uno stato di turbamento e ansia. Siffatte condotte di intromissione continua e petulante nella vita privata delle vittime erano state provate dalle dichiarazioni delle stesse le quali erano state confermate anche da quelle di altri testimoni che avevano anche essi avuto problemi analoghi a quelli descritti da parte dell'imputata. I Giudici di Appello rigettavano l'appello proposto dalla difesa degli imputati secondo cui gli episodi di molestia contestati erano sempre avvenuti in luogo privato in quanto i comportamenti di molestia erano avvenuti quando le vittime si trovavano sul balcone di casa o nell'atrio del palazzo, luoghi entrambi pubblici nei quali ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Allo stesso tempo la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione proposta nell'interesse dell'altro imputato ritenendo che quest'ultimo non avesse concorso alle condotte di molestia poste in essere dalla moglie in quanto dagli atti non poteva comprendersi se egli avesse fornito un apporto significativo alle azioni della donna e di che tipo.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 244/2026 - Ud. 26/02/2026 - deposito 27/02/2026

Va definitivamente revocata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'evidente incompatibilità delle condotte poste in essere dall'affidato con la suddetta misura. La condotta penalmente illecita ascritta all'affidato - consistita in minacce di morte nei confronti di un amico - e la violazione anche di ulteriori prescrizioni della misura - vale a dire l'allontanamento dal domicilio in orari di obbligatoria presenza in casa e l'abuso di sostanze alcoliche - hanno fatto venire meno le condizioni per la prosecuzione della misura alternativa concessa, che non appare adeguata a tenere adeguatamente a freno la pericolosità sociale del condannato, da ritenere elevata - alla luce del reato commesso - ed insuscettibile di contenimento anche attraverso misure di tipo diverso.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 220/2026, Ud. 19/02/2026 - deposito 24/02/2026

Deve essere rigettata la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile presentata dal detenuto, con conseguente inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto sembrano ancora emergere dei profili rispetto ai quali l'istante potrebbe fornire elementi utili alla ricostruzione storica dei fatti associativi per i quali risulta essere stato condannato, illustrando adeguatamente circostanze dirimenti e compiuta ricostruzione dei fatti. Inoltre, sembra ancora carente da parte del detenuto una seria riflessione critica sui fatti di reato, mentre le opportunità esterne appaiono connesse al contesto familiare di appartenenza e perciò, da un lato, non sembrano rassicuranti sotto il profilo responsabilizzante proprio in ragione della provenienza, dall'altro coinvolgono anche familiari attinti da pregiudizi penali e, perciò, inidonei a costruire il più adeguato ambiente per un percorso risocializzante.

In particolare, il Collegio dichiarava l'inammissibilità della domanda poiché - come richiesto dallo stesso art. 58 *ter* O. P. e più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "*status*", ma deve legarsi, incidentalmente, alla richiesta di un beneficio, come nel caso di specie, per il quale operi la preclusione derivante dal titolo del reato e deve essere quindi accertata nell'ambito del procedimento di merito, seppur dal Tribunale di Sorveglianza, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 *ter*, comma primo, O.P. e successive modifiche, che consente al Giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis della stessa legge.

Nel dettaglio, per quanto concerne la condotta collaborativa impossibile o inesigibile, il Tribunale evidenziava che in relazione alla condanna dell'istante per associazione a delinquere - volta a commettere una pluralità di fatti di reato - rimaneva ancora ignota la persona vittima del pestaggio posto in essere dal detenuto, tanto da potersi logicamente ritenere che il dettaglio poteva ancora essere fornito dallo stesso.

In aggiunta, il Collegio constatava che l'interessato maturava progressivamente la propria posizione, non addebitando unicamente al cognome - in quanto figlio di un soggetto con posizione verticistica nel clan - il suo coinvolgimento nei fatti di reato. Tuttavia, i Giudici evidenziavano che tale percorso non conduceva ad un riconoscimento dei fatti, comunque descritti con giustificazioni.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 118/2026 - Ud. 22/01/2026 – deposito 27/01/2026

Deve essere ammesso l'istante al beneficio della semilibertà, per consentirgli di svolgere attività lavorativa in qualità di operaio edile, quando tenuto conto da un lato dei gravi reati commessi - tra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione, seppur ormai risalenti nel tempo - e dall'altro del proficuo percorso trattamentale compiuto, delle esperienze premiali positivamente vissute e della progressiva maturazione di una riflessione critica documentata come ampia da parte del condannato, deve ritenersi che il contesto territoriale in cui la misura si svolgerà - distante dai luoghi in cui avvenne la commissione dei reati, unitamente alle positive esperienze esterne sin qui maturate - sia in grado di controbilanciare adeguatamente la residua pericolosità. Nel caso di specie, accertata la collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia, stante l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità - accertamento che rimuoveva la preclusione all'ottenimento dei benefici di cui al primo comma dell'art. 4 bis O.P. - il Collegio - come evincibile dalla relazione di sintesi e dal programma di trattamento - constatava che il condannato aveva mantenuto una regolare condotta, manifestando disponibilità ai colloqui con gli operatori, partecipando alle attività trattamentali, culturali e ricreative. Si dimostrava disponibile al confronto, mostrando interesse a sottoporsi ai colloqui di approfondimento dei vissuti personali con l'esperto psicologo ex art. 80 O.P., anche con riferimento alle condotte devianti del passato. Il richiedente ammetteva, infatti, le proprie responsabilità con un approccio riflessivo e critico ai reati commessi. Pertanto, evidenziava il Tribunale, l'Equipe concludeva l'osservazione esprimendosi positivamente per includere nel programma di trattamento il reinserimento mediante la concessione di permessi premio e poi di impiego in art. 21 O.P. per attività di lavoro o di volontariato riparativo. Il Collegio evidenziava, in aggiunta, l'insussistente pericolo di collegamenti o di ripresa degli stessi con la criminalità organizzata, considerato che il reato non si inseriva affatto in un contesto di questo tipo e l'istante non risultava condannato per altri reati che evidenziavano un collegamento con la criminalità organizzata. Parimenti non risultava sussistente un pericolo di ripresa di collegamenti con il contesto criminoso di provenienza, tenuto conto del fatto che il nucleo di origine era ridotto alla sola figura dell'anziana madre, affetta da problemi di salute, e la famiglia risultava completamente estranea ad ambienti e contesti delinquenziali.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1715/2025 - Ud. 11/12/2025 – deposito 12/12/2025

Può essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale il condannato che debba scontare una pena residua al di sotto del limite di quattro anni e rispetto al quale, con riferimento alle condanne subite, si escluda la sussistenza di elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata quando la concessione della misura possa contribuire alla rieducazione del condannato e sia in grado di assicurare la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza concedeva al condannato, responsabile dei reati di rapina, sequestro di persona, detenzione e porto illegale di armi e di omicidio, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale tenuto conto dell'entità residua della pena da scontare e della insussistenza di elementi idonei a far ritenere esistenti collegamenti con la criminalità organizzata. Inoltre, il Tribunale rilevava che l'imputato era già stato ammesso alla semilibertà per svolgere all'esterno attività lavorativa e che aveva condotto in locazione in appartamento avendo così già sperimentato benefici premiali all'esterno. Infine, veniva rilevata una condotta carceraria esemplare e una riflessione maturata rispetto a quanto commesso nel passato nonché l'impegno dimostrato nello svolgimento dell'attività lavorativa reperita. Siffatti elementi consentivano di svolgere una prognosi favorevole circa il buon esito della prova atteso che tale misura poteva contribuire alla rieducazione del condannato.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

DELITTI CONTRO LA P.A.

Tribunale di Perugia, Ufficio Gup, sentenza n. 705/2025 - Ud. 9/12/2025 - deposito 11/02/2026

Risponde del reato di malversazioni di erogazioni pubbliche l'imputato che in qualità di rappresentante pro tempore di una società distraeva dalla destinazione per cui sono erogati finanziamenti ottenuti da un ente erogatore sulla base di fondi europei PNRR e finalizzati allo sviluppo di investimenti digitali volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali. Nel caso di specie il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 316 *bis* c.p. per aver percepito un finanziamento da una società destinata ad erogare sostegni economici del PNRR. Tuttavia, dalla documentazione contabile relativa alla società di cui era rappresentante risultava che i finanziamenti non erano confluiti sul conto corrente a ciò dedicato ma erano stati girati sul conto appartenente sia alla società di cui l'imputato era il legale rappresentante sia sul proprio conto corrente; somme che non potevano essere prelevate o girate su altri conti. Peraltro, tutto il denaro erogato dalla società erogatrice era sparito senza che il progetto per il quale il finanziamento era stato erogato fosse realizzato essendo la società già al momento della richiesta dei finanziamenti irrimediabilmente in crisi e non in grado di adempiere alla sua realizzazione.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Tribunale di Perugia, sez. Misure di prevenzione, decreto n. 3/2025 - Ud. 1/10/2024 - deposito 22/12/2025

Ricorrono i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale ex art. 4 lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) e c) del D.L.vo n. 159/2011 nel caso in cui si accerti che il prevenuto è soggetto dedito alla commissione di reati a vocazione lucro/genetica i quali per la loro frequenza pongono in pericolo la sicurezza pubblica e da cui lo stesso trae proventi che costituiscono la principale fonte di guadagno. Nel caso di specie il Tribunale applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale al prevenuto in quanto, dall'analisi del curriculum vitae dello stesso, del certificato penale e del certificato dei carichi pendenti emergevano una pluralità di segnalazioni di polizia, di condanne e di procedimenti penali a suo carico, prevalentemente per delitti contro il patrimonio. Inoltre, il prevenuto era stato più volte controllato dalle forze dell'ordine mentre si accompagnava a soggetti gravati da pregiudizi di polizia per delitti contro il patrimonio e dagli accertamenti patrimoniali svolti sul suo conto emergeva che costui non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che era dedito al consumo di sostanze alcoliche. Per tali ragioni sussistevano tutti gli elementi di fatto idonei a fondare il giudizio di pericolosità in termini di concretezza e attualità che giustificavano l'applicazione della misura di prevenzione personale.

Tribunale di Perugia, sez. Misure di prevenzione, decreto n. 15/2024 - Ud. 21/11/2025 - deposito 19/12/2025

Deve essere rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quando dalle complessive emergenze documentali e dagli elementi fattuali allegati non può essere effettuata una prognosi di attuale pericolosità sociale del proposto. Difatti, il Tribunale evidenziava come tutte le condotte che occasionavano il deferimento in stato di libertà del proposto risultavano contestualizzate in massima parte tra gli anni 2007 e 2017, salvo, da ultimo, l'arresto in flagranza intervenuto nell'anno 2021, comunque a distanza di circa quattro anni dalla presente decisione. Inoltre, dalla documentazione reddituale in atti emergeva che il soggetto, negli anni, prestava attività lavorativa, seppur saltuariamente, considerato l'intervento di periodi di detenzione. Per quanto concerne il pregresso, il Collegio evidenziava la vocazione lucrogenetica dei reati - detenzione e cessione di sostanze stupefacenti - suscettibili di ingenerare profitti illeciti destinati, almeno in parte, seppur in misura eventualmente non esclusiva, al sostentamento del proposto, soggetto tossicodipendente. Il Tribunale, pertanto, sottolineava l'esito positivo del programma terapeutico preordinato alla gestione delle problematiche di tossicodipendenza a cui il proposto decideva di aderire.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA CIVILE

Corte di Appello, decreto n. 116/2026 - Ud. 5/03/2026 - deposito 5/03/2026

Non può essere convalidato il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero quando non vengano allegati elementi di fatto oggettivi che consentano di affermare la pericolosità sociale del trattenuto ma la convalida si fondi su allegazioni generiche considerato che il controllo del Giudice sulla esistenza dei presupposti del provvedimento di convalida è un controllo di legalità sulla misura e sui suoi presupposti in concreto. Nel caso di specie la Corte di Appello, su parere conforme della Procura Generale, ha rigettato la richiesta di convalida del trattenimento in quanto il provvedimento amministrativo di convalida era fondato su allegazioni del tutto generiche e stereotipate senza che emergessero elementi concreti e oggettivi da cui desumere che il soggetto trattenuto abitualmente fosse dedito ad attività criminose, dalle quali traesse il suo sostentamento. In particolare, dal certificato penale emergeva l'incensuratezza del trattenuto e non vi era evidenza neppure di carichi pendenti. Pertanto, considerato che secondo la giurisprudenza prevalente il Giudice della convalida deve controllare i presupposti di legittimità del trattenimento spettando all'Amministrazione l'onere di fornire un quadro completo di tutti gli atti di rilievo giuridico menzionati nella domanda ossia degli elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, nel caso di specie il provvedimento adottato non consentiva il rigoroso controllo sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Di conseguenza difettando ogni valutazione sull'attuale pericolosità e l'esame in concreto della personalità del soggetto, onde desumerne la personalità o la caratura criminale, la Corte non convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore nei confronti dello straniero.

GIURISPRUDENZA MINORILE

Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 81/2025 - Ud. 03/12/2026 - deposito 09/12/2025

In ordine ai reati di cui agli artt. 674 e 635, comma 2 n. 1, c.p. deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'indagato minorenni per irrilevanza del fatto, quando quest'ultimo risulta tenue, sia in relazione alle circostanze dello stesso, sia avuto riguardo al comportamento processuale del minore che ha ammesso il fatto e ha seguito un percorso di riparazione concordato con l'U.S.S.M. Ebbene, il GIP - esaminati gli atti e sentito il minore - ritenuta pacifica la responsabilità dell'indagato alla luce delle indagini svolte, nonché delle dichiarazioni rese dallo stesso in udienza, considerava l'azione tenuta dal giovane del tutto occasionale e, pertanto, riteneva che nessuna valenza educativa potesse attribuirsi al prosieguo del procedimento penale.

Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 7/2026 - Ud. 04/02/2026 - deposito 06/02/2026

Deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato minorenni in ordine al reato di cui all'art. 455 c.p. per irrilevanza del fatto, quando quest'ultimo risulta tenue, sia in relazione alle circostanze dello stesso, sia avuto riguardo al comportamento processuale del minore che ha ammesso il fatto e ha seguito un percorso di riparazione concordato con l'U.S.S.M.

In particolare, nel caso di cui trattasi, il GIP evidenziava che si trattava di un comportamento tenuto dal giovane senza riflettere e senza che si rendesse conto della esatta portata dell'azione che stava ponendo in essere, azione che appariva del tutto occasionale, anche alla luce delle informative agli atti, come evidenziato dal P.M.

Pertanto, nessuna valenza educativa poteva attribuirsi al prosieguo del procedimento penale.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 58/2025, Ud. 25/09/2025, Dep. 01/10/2025

La condotta di occultamento doloso del danno deve intendersi in senso oggettivo – ovvero in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio e non invece in senso soggettivo- ossia in relazione a comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso e pertanto impedire all'amministrazione di conoscere il danno. Nel caso di specie la Corte dei Conti accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti ai quali era stato contestato di aver richiesto un contributo pubblico di cui alla legge regionale n.30/1998 in assenza dei requisiti previsti dalla predetta legge, posto che l'immobile alla data dell'acquisto era stato dichiarato "diruto" nell'atto di compravendita. Erano stati altresì violati i termini prescritti di inizio e fine lavori e entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori non era stata trasferita la residenza presso l'immobile ristrutturato da parte di uno dei convenuti e conseguentemente tale residenza non era stata mantenuta per almeno 24 mesi nel medesimo immobile. In particolare, i Giudici contabili rilevavano che il periodo quinquennale di prescrizione dell'azione era ormai decorso tenuto conto che l'elemento obiettivo della oggettiva preclusione della scoperta del fatto non sussisteva nel caso in esame posto che la natura di immobile "diruto" era ben nota all'Amministrazione prima della richiesta del contributo. Il diritto al risarcimento del danno erariale doveva altresì ritenersi prescritto anche sulla base del momento di decorrenza del termine di prescrizione che è pacificamente individuabile allorquando avviene l'esborso delle somme da parte dell'Amministrazione danneggiata. Infine, la Corte estendeva gli effetti della prescrizione anche nei confronti dei convenuti contumaci atteso che le condotte di costoro erano caratterizzate dalla coscienza e volontà di conseguire un arricchimento illecito e pertanto si riteneva integrata una responsabilità solidale. Al contrario, la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti dei contumaci avrebbe vanificato gli effetti favorevoli dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata ed accolta dal Giudice.

FOCUS: RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - SECONDA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, con riguardo al rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione nonostante l’assoluzione degli imputati dal reato associativo, al riconoscimento del diritto alla riparazione nei casi in cui la misura custodiale applicata venga poi annullata per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza; ai poteri del giudice della riparazione nella valutazione della condotta della persona sottoposta a misura custodiale; alla quantificazione dell’indennizzo dovuto all’istante e alla ricaduta negativa che la misura custodiale abbia avuto sulle proprie attività; all’accoglimento della domanda di riparazione quando l’imputato non abbia contribuito a dare causa alla misura cautelare a lui applicata; alla valutazione negativa dei profili di fatto da parte del giudice della riparazione già definitivamente vagliati nel giudizio di merito; alla condotta colposa del prevenuto che ricoprendo ruoli di primaria responsabilità all’interno di una istituzione non abbia fatto buon uso dei principi di diligenza e prudenza connotati alla buona amministrazione e tenuto conto del quadro circostanziale sotteso all’intera vicenda abbia determinato l’emissione dell’ordinanza cautelare nei propri confronti; al rigetto della domanda di riparazione nei confronti del prevenuto la cui condotta sia connotata da profili di colpa grave considerato che egli rivestiva un ruolo di responsabilità all’interno di un ente pubblico ed era tenuto a far buon uso dei principi di diligenza e prudenza connotati alla buona amministrazione ma si sia lasciato coinvolgere a logiche estranee a garantire la legittimità dell’agire dell’amministrazione; alla non configurabilità di un profilo di colpa grave in capo alla prevenuta per non essersi attivata al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione;

Con riguardo al **rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione nonostante l’assoluzione degli imputati dal reato associativo** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 1/2024 - Ud. 08/11/2023 - deposito 04/01/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che l’intervenuta assoluzione dei prevenuti dal reato associativo loro contestato *ex art. 74 DPR 309/1990* per insufficienza di prove non escludeva la ravvisabilità a carico degli stessi di singole condotte di cessione dello stupefacente che configuravano di per sé sole altrettanti comportamenti colposi dei prevenuti sufficientemente coerenti con le gravi ipotesi accusatorie a suo tempo formulate e dunque tali da imporre fondatamente l’emissione delle misure cautelari applicate;

Con riferimento al **riconoscimento del diritto alla riparazione nei casi in cui la misura custodiale applicata venga poi annullata per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 30/2024 - Ud. 06/04/2024 - deposito 09/04/2024](#) in cui i Giudici di Appello accoglievano la domanda di riparazione *ex art. 314 c.p.p.* proposta dal soggetto sottoposto a misura custodiale poi assolto in quanto laddove una persona venga sottoposta a misura custodiale per un determinato reato, ma poi, come nel caso di specie, il Tribunale del riesame annulli l’ordinanza fondante il titolo di restrizione rilevando l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato anzidetto o dei

presupposti formali in punto di relative previsioni edittale, il diritto alla riparazione va comunque riconosciuto. Ciò vale anche per chi venga successivamente condannato (ad esempio in ordine a un reato di cui si sia reso responsabile, ma che non avrebbe potuto consentire l'adozione di misure di libertà), il che comporta, a fortiori, la necessità di intendere titolare del diritto in parola chi, come l'istante, venga scagionato a causa di una sopravvenuta causa estintiva;

In merito alla **rilevanza della scelta dell'imputato di non rendere dichiarazioni ai fini dell'individuazione di profili di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 29/2024 - Ud. 06/04/2024 - deposito 08/04/2024](#) in cui il Collegio ha evidenziato che la scelta dell'imputato di non rendere dichiarazioni non può assumere alcun rilievo ai fini dell'individuazione di profili di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione. Tuttavia, la richiesta di riparazione non può essere accolta in quanto, seppure nel giudizio di merito si sia ritenuta non raggiunta prova sufficiente degli specifici episodi con conseguente assoluzione dell'imputato, dalle acquisizioni istruttorie all'epoca effettuate emerge un coinvolgimento dell'istante in furti, consumati o tentati;

Quanto ai **poteri del giudice della riparazione nella valutazione della condotta della persona sottoposta a misura custodiale** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 50/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 12/06/2024](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che il giudice della riparazione deve valutare i fatti accertati dal giudice penale per verificare se, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, nella condotta della persona sottoposta a custodia cautelare possano ravvisarsi elementi di dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nel provocare la privazione della libertà personale;

In relazione alla **quantificazione dell'indennizzo dovuto all'istante e alla ricaduta negativa che la misura custodiale abbia avuto sulle proprie attività** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 10/2023 - Ud. 10/04/2024 - deposito 23/05/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che l'indennizzo dovuto all'istante in caso di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve avere riguardo anche alla ricaduta negativa che la misura cautelare inflitta abbia avuto sulle sue complessive attività professionali per le quali però deve essere fornita una precisa prospettazione, viceversa l'assenza di prova da parte dell'istante delle ricadute negative che la misura custodiale ad esso applicata aveva avuto nella totalità delle sue attività professionali aveva comportato il rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione;

Con riguardo all'**accoglimento della domanda di riparazione quando l'imputato non abbia contribuito a dare causa alla misura cautelare a lui applicata** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 6/2023 - Ud. 10/04/2024 - deposito 23/05/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno accolto la domanda di riparazione proposta dall'imputato rilevando che a questo non poteva addebitarsi alcun comportamento colposo in quanto vi era incertezza circa il fatto che l'imputato, nello svolgimento del trasporto, avesse avuto reale consapevolezza della natura illecita dell'oggetto del trasporto ossia la sostanza stupefacente e che inoltre egli aveva atteso il passeggero in auto durante il tempo in cui quest'ultimo si era recato ad un vicino parco per nascondervi lo stupefacente;

In merito alla **valutazione negativa dei profili di fatto da parte del giudice della riparazione già definitivamente vagliati nel giudizio di merito** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 65/2024 - Ud. 05/06/2024 - deposito 31/07/2024](#) secondo cui se la sentenza di appello passata in giudicato ha ritenuto infondata la qualificazione giuridica dell'operato dell'istante, per specifiche ragioni di diritto e di fatto,

non può in sede di richiesta di riparazione per gli arresti domiciliari ingiustamente subito riconoscersi valenza illecita e/o negativa a profili di fatto già definitivamente vagliati e giudicati nel giudizio di merito. Una volta esclusi i presupposti fondanti di tutte le imputazioni, la condotta del prevenuto – seppure definita nella sentenza definitiva come “inopportuna” – non vale ad integrare, di per sè, profili di colpa particolarmente grave da escludere il suo diritto all’indennità richiesta;

Con riferimento alla **condotta colposa del prevenuto che ricoprendo ruoli di primaria responsabilità all’interno di una istituzione non abbia fatto buon uso dei principi di diligenza e prudenza connaturati alla buona amministrazione** e tenuto conto del quadro circostanziale sotteso all’intera vicenda abbia determinato l’emissione dell’ordinanza cautelare nei propri confronti si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 82/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 20/09/2024](#) in cui il Collegio ha stabilito che deve ritenersi non immune da profili di colpa grave la condotta di colui che, ricoprendo ruoli di primaria responsabilità all’interno di una istituzione e di un ente ecclesiastico e dovendo per ciò solo fare buon uso dei principi di diligenza e prudenza connaturati alla buona amministrazione, non aveva esitato a farsi coinvolgere in una società avente scopi di tipo commerciale/economico ben differenti da quelli propri dei suddetti enti, versando in un palese conflitto di interessi: società appositamente destinata a costituire lo “schermo” dietro cui operava l’istituzione ecclesiastica nei rapporti con l’ente pubblico che aveva bandito la gara per la vendita di un compendio immobiliare di rilevante valore, la cui acquisizione era stata programmata in funzione della successiva rivendita ad un prezzo di gran lunga superiore a quello di acquisto;

In merito al **rigetto della domanda di riparazione nei confronti del prevenuto la cui condotta sia connotata da profili di colpa grave considerato che egli rivestiva un ruolo di responsabilità all’interno di un ente pubblico** ed era tenuto a far buon uso dei principi di diligenza e prudenza connaturati alla buona amministrazione ma si sia lasciato coinvolgere a logiche estranee a garantire la legittimità dell’agire dell’amministrazione si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 81/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 20/09/2024](#) in cui la Corte di Appello ha evidenziato che non è immune da profili di colpa grave la condotta del prevenuto che, rivestendo un ruolo di primaria responsabilità all’interno di un Ente pubblico e dovendo per ciò solo fare buon uso dei principi di diligenza e prudenza connaturati alla buona amministrazione, non abbia esitato a farsi coinvolgere in logiche di tipo “sostanzialistico” estranee a garantire la legittimità dell’agire dell’amministrazione ed abbia così dato causa all’applicazione della misura custodiale a suo tempo irrogata. Di conseguenza al richiedente non poteva essere riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione;

Quanto alla **non configurabilità di un profilo di colpa grave in capo alla prevenuta per non essersi attivata al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 97/2024 - Ud. 11/00/2024 - deposito 24/10/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato non poteva ravvisarsi un profilo di colpa grave in capo alla prevenuta per non essersi attivata al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione in quanto la richiesta di misura alternativa costituisce una facoltà per la parte il cui mancato esercizio non può integrare una reale colpa.